

# La durata ragionevole del processo e la modifica dell'imputazione. Dove eravamo rimasti?



di Riccardo Pivetti

Presidente della Prima Sezione Penale del  
Tribunale di Catania

## It

*Nel rispetto delle norme sovranazionali ed in particolare l'art. 6 CEDU, che sancisce la durata ragionevole del processo ed il diritto dell'imputato di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, non è consentito a distanza di notevole tempo modificare l'accusa, obbligando il difensore a mutare la strategia difensiva che deve tener conto del maggiore valore del bene che il Pubblico Ministero intende tutelare.*

 **processo, accusa, diritti, difesa, imputazione.**

## Eng

*In compliance with supranational regulations and, in particular, art. 6 ECHR, which establishes the reasonable duration of the trial and the right of the accused to be informed, in the shortest possible time, in a language he understands and in detail, of the nature and grounds of the charge against him, it is not allowed after a considerable time to modify the accusation, forcing the defender to change the defensive strategy which must take into account the greater value of the asset that the Public Prosecutor intends to protect.*

 **process, accusation, rights, defense, accusation.**

## Sommario

**1. Premessa. 2. Il mutamento legislativo avvenuto col decreto legislativo 150 del 2022 che richiede la punibilità a querela della persona offesa tranne che per i furti di cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità. 3. Le conseguenze di una diversa soluzione.**

## 1. Premessa

Lo scorso ottobre ho tentato di avviare una riflessione sulle scelte del Tribunale etneo che ha dovuto decidere sulla attualità della punibilità a querela di delitti che, nella loro forma circostanziata, sono punibili d'ufficio (furti di energia elettrica); punibilità riviscente grazie alla contestazione suppletiva del Pubblico Ministero, nonostante l'inattività della persona offesa che non si è costituita parte civile ma che neppure ha sporto querela entro il 30 marzo 2023.

Le scelte operate con i Colleghi della Sezione, già dall'aprile del 2023 e confermate con il mio inserimento in sezione dal 17 luglio 2023, hanno portato chi scrive ed i componenti della Sezione che presiedo, ad escludere tale rivisitazione, muovendo da un presupposto primo logico, e poi giuridico, per il quale, ad un rapporto perentorio, non può giustapporsi un rapporto che abbia la pretesa di rimanere vivo e vitale, rappresentato dalla contestazione suppletiva o precisazione della contestazione (tanto per nominare una terminologia ampia): trapiantare un organo vivo in un corpo senza vita, è un intervento chirurgico volto all'insuccesso, destinato a morire unitamente all'intero corpo trapiantato.

La metafora serve a rendere chiaro un concetto anche per chi non si occupa di diritto penale. Invero, questo tema è stato affrontato da chi scrive nell'articolo del 27 ottobre 2023 ed i numerosi ricorsi in Corte di cassazione, da parte delle Procure, soprattutto quella aretusea, hanno impegnato il Giudice di legittimità nei mesi successivi. Seppur esistono due orientamenti, uno che ritiene possibile la contestazione quale precisazione del fatto ed altra che, invece, opina diversamente<sup>1</sup>, diversamente ha sempre deciso la Prima Sezione Penale del Tribunale di Catania.

A mio avviso, comunque, si ritiene che la querelle possa essere affrontata diversamente, con argomenti che si giustappongono a quelli proposti dalla Sezione V penale della Corte di cassazione con la sentenza 3741 del 22 gennaio 2024 e depositata il 30 gennaio 2024.

### **1.1 L'errore nella rubricazione che sta generando l'attuale impasse con il provvedimento della Prima presidente del 3 gennaio 2024, Sezioni Unite Penali, della Corte di cassazione, che ha chiesto chiarimenti alla Sezione V, per meglio argomentare la natura valutativa della circostanza aggravante riguardante il furto di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità**

È un errore di rubricazione purtroppo passato inosservato, ma senza colpa di nessuno e di cui si sarebbe dovuto occupare il Legislatore con la riforma Cartabia, perché, prima il furto di energia elettrica poteva essere consumato e perseguito d'ufficio sempre, anche quando la res furtiva non era riferita direttamente a cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.

Dopo la riforma si è generato il dubbio sulla natura della circostanza aggravante in esame (circostanza aggravante di tipo valutativo o non valutativo): nulla è stato detto dal Legislatore che non si è posto neppure il problema di cosa sarebbe accaduto dopo il 30 marzo del 2023, su questo aspetto specifico, ma anche su altri, e prima di tutti, quello afferente all'arresto in flagranza dell'autore di un furto in assenza di querela. Ed infatti la caratteristica di questo furto impone di forzare a monte il contatore con un ponticello, inserire un dissipatore di energia che alimenti gli elettrodomestici di maggior consumo, per consentire alla rimanente parte di energia elettrica di passare attraverso il misuratore per consentire di registrare i consumi meno elevati, senza così destare sospetti durante il controllo a monte delle bollette da parte dell'Enel. Tutti aspetti concreti che esulano dalla mente di chi legifera, ma certamente aspetti concreti di cui si discute nelle aule di udienza tra tutti gli operatori.

Il furto con violenza, infatti, anche se riguardava l'energia elettrica, prima della riforma, era sempre perseguibile d'ufficio ed oggi non più; e quindi oggi non si può arrestare in flagranza di reato se non c'è querela, salvo a ritenere sempre e comunque perseguibile il reato come espressione del furto di cosa attinente a pubblico servizio.

La tecnica ultimamente, con i costi aumentati dell'energia elettrica (causa pandemia e conflitti bellici), si è maggiormente affinata in quanto ci sono veri e propri ladri specializzati che, dietro compenso pagato da esercizi commerciali, rendono non visibili i fili dissipatori (addirittura la tecnologia consente di attivare con un telecomando un sistema di occultamento che rende più difficile il compito degli accertatori), sicché anche il controllo sul contatore non rende evidente la forzatura e l'artificio.

Del resto in quartieri ad alto consumo l'indice di dispersione è talmente elevato che altrettanto elevato è l'indice di tollerabilità della dispersione sicché, dalle centrali operative di controllo, diviene praticamente impossibile accorgersi del furto. Ed il resto lo fa l'ingegnosità del ladro che occulta tutto quello che potrebbe svelare la presenza di strumenti ad alto consumo.

Adirittura, viene utilizzato pure il magnete ed alla base viene posta apposita protezione per non rilevarne la pregressa presenza a chi fa il controllo. Ed ancora ci sono direttamente le linee di prelievo interrate, o altrimenti occultate, che arrivano sino ai fili di rete di alta tensione.

In passato la rubrica ometteva di specificare che il furto riguardasse cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, perché il furto era perseguibile d'ufficio pure [...] usa[ndo] violenza sulle cose o [avvalendosi] di un qualsiasi mezzo fraudolento ... e soprattutto non c'era la necessità di specificare in quale veste la persona offesa, e, cioè l'Enel, era interessata: il furto era sempre perseguibile d'ufficio anche se l'oggetto era l'energia elettrica ed anche se la persona offesa era contemporaneamente società per azioni, ed ente pubblico economico.

Insomma, non era necessario che il Pubblico Ministero precisasse in rubrica, in considerazione dell'interesse perseguito con l'imputazione se l'energia elettrica era tutelata come cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità o come prestazione di una obbligazione contrattuale a cui non corrispondeva una controprestazione in danaro, così guardando all'Enel persona offesa, non come ente pubblico, ma come soggetto privato che agiva iure privatorum. E così nessuno prestava attenzione alla natura valutativa o meno della circostanza aggravante in esame con riferimento al furto di energia elettrica: non era necessario farlo; il diritto di difesa dell'imputato non pativa nocumento alcuno perché in ogni caso il difensore era a conoscenza che si sarebbe proceduto d'ufficio.

E, in sede di discussione, per la dosimetria della pena, non si menzionava affatto la tutela dell'energia elettrica come cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità ma si indicava solo il valore dell'ipotetica somma rubata, facendo un calcolo dell'errore indotto sul contatore in ordine all'effettivo consumo; e cioè un danno minimo rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere in conto qualora la rubrica fosse destinata a tutelare l'energia elettrica come cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità.

Con la procedibilità d'ufficio solo per questa ipotesi gravissima, il quadro normativo è completamente mutato.

## **2. Il mutamento legislativo avvenuto col decreto legislativo 150 del 2022 che richiede la punibilità a querela della persona offesa tranne che per i furti di cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità**

La querela va presentata entro i termini previsti dalla legge.

Segnatamente, nel caso di specie, avendo avuto la persona offesa notizia del fatto costituente reato prima del 30.12.2022, il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto di querela (e per l'integrazione di denunce/esposti già depositati) è maturato il 30.03.2023.

Ebbene, le Procure, rendendosi conto che tale mutamento, in assenza di contestazione suppletiva o di precisazione sul capo di imputazione, avrebbe imposto sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, hanno correttamente dato vita a tali contestazioni provocando l'attuale conflitto tra IV Sezione Penale della Corte e la V

sezione della medesima Corte, di cui si è ampiamente premesso all'inizio. Il punto di snodo dell'intera vicenda riguarda, però, la natura della circostanza del furto di energia elettrica come cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità.

## **2.1 Il furto di energia elettrica come circostanza del fatto di natura valutativa se riguardante cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità**

La spiegazione di tale natura valutativa della circostanza è essenziale, per come pretende il provvedimento della Prima presidente del 3 gennaio 2024, Sezioni Unite Penali perché consente di circoscrivere un ambito valutativo che non è fine a sé stesso, ma si può porre a tutela del diritto di difesa, consentendo all'imputato di mutare strategia difensiva, perché muta il bene interesse tutelato e muta, altrettanto, il danno conseguente al delitto di furto rubricato: un conto è tutelare con l'azione penale l'energia elettrica che consente il funzionamento di un pubblico servizio ed altro è tutelare l'interesse ad una controprestazione in danaro per la prestazione resa con la fornitura di energia elettrica.

La formulazione del capo di imputazione, addirittura, menzionando implicitamente il fine di trarne profitto (stante pure il diffuso riferimento ad errori percentuali sulla registrazione), non rende chiara quale sia la veste del soggetto passivo Enel, perché non consente di comprendere se l'Enel è interessata come soggetto pubblico, a cui si presta tutela penale per proteggere un bene di interesse pubblico ovvero come soggetto privato a cui si presta tutela, grazie solo all'atto querelatorio.

La Sezione V penale della Corte di cassazione con la Sentenza 3741 del 22 gennaio 2024 e depositata il 30 gennaio 2024, seppur affronta numerosi temi (alcuni esaminati da questa Sezione già dall'ottobre 2023) non si occupa pienamente (seppur l'accenna) del tema della componente valutativa della circostanza legata alla veste della persona offesa, che, nel caso che ci occupa, è l'Enel, quale ente pubblico, ma anche quale società per azioni.

E se questa distinzione era possibile, anche nel passato regime, in cui si poteva procedere d'ufficio in ogni caso, pure in presenza di altre aggravanti (si pensi alla forzatura del contatore o alla fraudolenza di un magnete) oggi, con la modifica legislativa in cui non si può procedere d'ufficio se il bene si considera bene di interesse privato, tale distinzione è necessaria, anzi, non solo è necessaria ma è, addirittura, indispensabile, per ritenere correttamente formulata la rubrica.

Non è la Prima Sezione Penale del Tribunale di Catania ad aver affermato il principio ma, addirittura, la stessa Corte di cassazione: non basta che nel capo d'imputazione sia indicata la mera norma di legge violata sub specie di art. 625 n. 7 c.p., dal momento che la disposizione di cui all'art. 625 n. 7 c.p. configura plurime fattispecie che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, possono concorrere tra loro; e, tra le diverse ipotesi contemplate dalla norma, vi sono sia quella dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, che quella della sua destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità (tutti beni-interesse che il capo di imputazione intende tutelare con l'esercizio dell'azione penale).

In definitiva ci potrebbe essere equivoco su quale circostanza aggravante sia stata contestata in concreto e in fatto, in mancanza di precisione da parte dell'Ufficio della Procura.

In altre parole, è assolutamente necessario che vi sia una contestazione formale e specifica, nel senso che nel capo d'imputazione devono essere esplicitamente le nature dei beni sottratti, vale a dire che le cose oggetto di furto, ovvero l'energia sottratta, sono beni destinati a pubblico servizio, specificando che si agisce a tutela delle finalità di un ente pubblico e non per un mero interesse economico, che appartiene solo alla spa come inadempimento di una controprestazione in danaro legata alla quantità del bene ottenuto e non pagato dall'utente privato. Nel farlo la Pubblica accusa avrebbe dovuto sciogliere la riserva prima del 30 marzo 2023. Del resto, l'inerzia della persona offesa, dinanzi ad un evidente incertezza interpretativa, non è stata utile ad evitare l'attuale conflitto tra IV e V Sezione penale della Corte di cassazione.

Anche questo tema è stato affrontato da questa Sezione nel passato e proposto dalla

Sezione Quinta Penale della Corte con la sentenza ultima citata<sup>2</sup>.

Il capo di imputazione, per tale ragione, non può limitarsi ad una mera descrizione del fatto, ma deve specificare esattamente la circostanza per la quale viene esercitata l'azione penale; e quindi anche l'elemento accidentale del fatto, facendo specifico riferimento non solo alla natura del bene quale bene di interesse pubblico o di pubblica utilità, ma pure alla qualità nella quale l'Enel è persona offesa ed eventualmente a tutela o meno di un interesse privato; e, cioè, come ente pubblico, ovvero, come soggetto privato a cui viene lesa un interesse economico privato.

Non è casuale, a tal riguardo, che, addirittura le Sezioni Unite della Corte, in un caso dogmaticamente identico, con la sentenza n. 24906 del 19/4/2019, esprimendosi in tema di falso in atto pubblico, hanno affermato che non può ritenersi legittimamente contestata, e quindi non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma 2, c.p., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma.

Le Sezioni Unite hanno già escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente al fine di ritenere adeguatamente garantita la necessità che l'imputato conosca compiutamente dell'imputazione elevata nei suoi confronti, in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione.

Se si leggono attentamente le rubriche dal 1991 ad oggi, invece, appare proprio come il Pubblico Ministero agisca a tutela esclusiva di un interesse privato, addirittura anche quando il furto è consumato direttamente sulla rete, perché non specifica in rubrica di agire a tutela di un interesse che riguarda l'Enel come ente pubblico, che agisce iure imperi, e non come spa che opera iure privatorum per realizzare un corrispettivo in danaro.

È doveroso da parte di chi scrive, a questo punto, spendere un ulteriore argomento a sostegno dell'improcedibilità.

## **2.2 L'Enel ente pubblico economico e società per azioni**

Il Consiglio di Stato, nonostante la odierna persona offesa abbia subito trasformazione in società per azioni e progressivamente inserita nel settore dell'energia elettrica, afferma che l'Enel continua ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche (la produzione ed erogazione di energia elettrica rimane servizio pubblico essenziale anche se non più gestito in modo monopolista dallo Stato); e lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza, continua a indirizzare tali attività societarie a fini di interesse pubblico generale, anche al di là e prescindendo dal mero intento lucrativo, ma è pure soggetto pubblico che agisce iure privatorum.

L'Enel spa appartiene, in ogni caso, alla categoria dell'organismo di diritto pubblico (seppure sub specie di società per azioni), essendo dotata di personalità giuridica, sussistendo un'influenza dominante esercitata su di essa dallo Stato-Persona e la destinazione della relativa attività a fini prevalentemente - seppure non esclusivamente - di interesse generale.

È proprio tale ultima specificazione che manca nei capi di imputazione<sup>3</sup>, e quindi, l'imputato, per numerosi anni, e sino al 30 marzo 2023, non è stato in condizione di scegliere la miglior difesa: sapendo che l'azione penale veniva esercitata esclusivamente per un interesse privato senza alcuna specificazione di un bene-interesse superiore per il quale la Procura avrebbe, invece, ha esercitato l'azione penale; e cioè per la tutela di un pubblico interesse delineato come tale solo dopo il 30 marzo 2023. Con la contestazione suppletiva o con la precisazione di contestazione, di cui ci siamo occupati nelle pagine iniziali, l'Accusa ha ritenuto che il danno ex art. 133 e 133 bis c.p., non fosse di limitate dimensioni e tale da comportare, allora, una pena certamente più grave rispetto a quella richiedibile con l'originaria imputazione in cui, il bene da proteggere, appariva essere il mero interesse economico dell'ente inteso come società per azioni.



Solo con contestazione successiva al 30 marzo 2023 l'imputato ha appreso esattamente quale è la contestazione per come preteso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24906 del 19/4/2019: il Pubblico Ministero solo dopo il 30 marzo 2023 integra l'imputazione; e lo fa quando ormai la persona offesa è decaduta dal diritto di proporre querela.

In termini assai semplici può dirsi che non è dato sapere in quale veste l'Enel è persona offesa prima del 30 marzo 2023 e non sappiamo neppure, allora, qual è il bene interesse tutelato, e, quindi, l'interesse pubblico del bene in sé ovvero l'interesse della società per azioni a percepire un utile.

Lo scopriamo solo dopo il 30 marzo 2023; e del resto la Pubblica Accusa non si poteva esimere dalla contestazione specifica, perché già la Corte di cassazione ha preteso la contestazione formale e specifica pure per le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., per il furto di cose destinate a pubblico servizio o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia.

È altrettanto evidente, però, che se la difesa avesse saputo, sin dall'inizio, quale interesse si sarebbe tutelato con l'azione penale, avrebbe potuto cambiare strategia difensiva: ad esempio, proporre un pagamento immediato, proprio per evitare che in sede di dosimetria della pena ex artt. 132, 133 e 133 bis c.p. il danno prodotto fosse considerato di maggiore consistenza, proprio perché incidente su un interesse pubblico e non su un interesse privato; e, quindi, tale da giustificare una richiesta di pena superiore rispetto ad un danno di minore portata, quale quello evidenziato dalla contestazione suppletiva o dalla precisazione della, contestazione (come altri preferiscono qualificarla).

Se si legge, infatti, la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, si potrà prendere atto del fatto che sono procedibili d'ufficio solo le azioni delittuose che [...] connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa al patrimonio pubblico e, comunque, a una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta ...

La lettura dei capi di imputazione esaminati<sup>4</sup> palesano, invece il minor disvalore penale del fatto all'offesa al patrimonio privato e, comunque, a una dimensione privatistica dell'oggetto materiale della condotta e, come tale, rientrante nell'orbita dei delitti procedibili solo a querela.

Né ormai, in presenza della riforma Cartabia, può ritenersi sufficiente ritenere, come nel recente passato, che il bene-interesse pubblico, energia, è tale in forza qualifica in senso oggettivo, che prescinde dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di tutela. Del resto, si è visto come addirittura le Sezioni Unite con la sentenza n. 24906 del 19/4/2019, hanno ritenuto che in tema di falso, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma 2, c.p., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, il Pubblico Ministero non formulerà correttamente la rubrica in assenza delle opportune specificazioni.

In definitiva, la riforma, introduce conseguenze che la passata giurisprudenza, per certo, non poteva esaminare, perché inesistenti.

Ecco perché non si condivide l'indirizzo passato, ripreso e confermato dalla Suprema Corte, Sez. IV, con la sentenza n. 9452 dell'8.2.2023, che, pure, all'indomani della riforma Cartabia, ritiene che il reato di furto di energia elettrica, aggravato sub specie di cose destinate a pubblico servizio, sia tuttora procedibile d'ufficio, pur a fronte delle modifiche di favore introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto, perché l'energia elettrica è un bene destinato a servizio pubblico.

Ovviamente saranno le Sezioni Unite, vista l'ordinanza 7 dicembre 2023 della Sezione V che ai sensi dell'art. 618 cpp, non ha potuto più glissare sul punto, a dovere definitivamente confermare sé stesse o meno, fermo restando che la Sezione V dovrà meglio argomentare sulla natura valutativa della circostanza aggravante, per come chiede la Prima presidente con la Ordinanza del 3 gennaio 2023.

Sino ad oggi le Sezioni Unite hanno detto in modo non equivoco che il capo di imputazione deve chiaramente indicare l'oggetto del bene pubblico tutelato: il Pubblico

ministero lo deve fare subito. E nel caso che ci occupa non si può aspettare. Ecco perché è venuto meno il 30 marzo 2023 il rapporto giuridico processuale avendo il Legislatore apposto un termine perentorio sia per la parte privata, ma pure per la parte pubblica, per specificare come deve essere considerata all'interno del processo penale l'accusa e il bene-interesse da proteggere.

### 3. Le conseguenze di una diversa soluzione

Non può essere taciuto che nel caso in cui i giudici di merito dovessero tenere conto, comunque, della contestazione nuova (o meglio specificata) del Pubblico Ministero, all'imputato andrebbero riconosciuti i seguenti diritti:

- chiedere un termine per la difesa ai sensi dell'art. 519 comma I e II c.p.p.;
- l'ammissione di nuove prove ex art. 519, comma II, ultimo inciso, c.p.p.;
- esercitare facoltà di chiedere il rito abbreviato e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., l'oblazione e la sospensione del processo con messa alla prova.

Ma neppure questo è stato fatto in tutti i casi scrutinati dalla Sezione Prima Penale del Tribunale etneo (per quel che risulta a chi scrive).

Per un delitto consumato anni or sono, l'inerzia della parte pubblica e dell'Enel, quest'ultima omettendo querela, viola pesantemente l'equilibrio tra ragioni di economia processuale e di effettività delle pronunce giurisdizionali, oltre ad avallare una tutela reale del diritto di difesa spalmato nel tempo. Ed a quest'ultimo proposito si ricorda che proprio dalla chiara differenza della natura del bene interesse tutelato dall'azione penale (l'energia elettrica che alimenta un pubblico servizio o il diritto alla controprestazione in danaro lesa dal ladro), conseguono diverse conseguenze in sede di dosimetria della pena ex art. 132, 133 e 133 bis cp, essendo diversa la natura e l'entità del danno.

È questo l'aspetto chiave che fa della circostanza in esame elemento accidentale del fatto con evidente componente valutativa, quale risposta al quesito richiesto dalle Prima presidente il 3 gennaio 2024 che ha rimesso gli atti nuovamente alla Sezione Quinta.

#### 3.1 Le conseguenze risarcitorie connesse a soluzioni differenti

Passando ad altri spetti riguardanti il diritto sovranazionale, anch'essi ad onore del vero affrontati dalla Sezione V della Corte di cassazione, si osserva quanto oltre meglio specificato, già dal 5 ottobre 2023 dallo scrivente<sup>5</sup> in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea.

Una diversa statuizione a tutela reale del diritto di difesa del Tribunale viola pesantemente l'articolo 111 della Costituzione, perché utilizza un metro diverso tra persona offesa privata e Pubblico Ministero che, aspettando anni per instaurare correttamente il contraddittorio, non ha assicurato all'imputato la ragionevole durata del suo processo e la sua difesa, violando, infine, l'art. 6 Cedu e l'art. 27 della Costituzione.

Si tenga conto del fatto, inoltre, che quanto si è avuto modo di illustrare, non sono solo affermazioni di principio senza refluenza nella realtà materiale perché, le norme sovranazionali menzionate hanno efficacia *self executing*.

Ci si chiede, per tali ragioni, se il giudice non abbia l'obbligo della disapplicazione nei casi di macroscopico contrasto con norme di legge (e macroscopico sarebbe il contrasto se, la riforma Cartabia al riguardo, fosse interpretata consentendo al Pubblico ministero la contestazione suppletiva o la precisazione della contestazione con esito condannatorio) e di sollevamento di conflitto alla Corte Costituzionale in tutti gli altri; sicché, tra due soluzioni possibili (quella proposta dalla Sezione IV della Corte di cassazione penale e quella della V, quest'ultima condivisa dallo scrivente e da tutta la Sezione che si onora di presiedere), l'interpretazione migliore è quella che si pone in conformità con le norme sovranazionali e costituzionali, non quella che con essa si pone in contrasto.

La condanna, infatti, potrebbe consentire direttamente al condannato di rivolgersi alla Corte di giustizia europea per ottenere un risarcimento del danno. È già avvenuto in sede di detenzione con la nota sentenza Torreggiani.

Siamo dinanzi a profili già considerati nel nostro ordinamento pure dove sono coinvolti interessi e beni giuridici ritenuti non disponibili, proprio per garantire il rispetto dei principi dell'equo processo e la *res in iudicium deducta*, non rappresenta affatto una novità; profili che incidono pure a livello risarcitorio, attesa la possibilità di attivare la legge Pinto; e, cioè, una legge promulgata dopo le numerose condanne dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea, proprio per la durata irragionevole dei processi celebrati nel territorio della nostra Repubblica e per la claudicante tutela del diritto di difesa dell'imputato.

Va precisato, a conclusione, che chi scrive, ha tentato chiarire la natura valutativa o meno della circostanza aggravante in esame con riferimento al furto di energia elettrica, in considerazione dell'interesse perseguito con l'imputazione, per come si evince dalle sentenze menzionate nelle note che precedono.

In tali ultime decisioni si è ritenuto che il Pubblico Ministero non avesse più tempo per tutelare l'Enel con una contestazione, aggiuntiva ma tardiva, che considerasse l'energia elettrica come cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità ritenendo invece trattarsi di prestazione di una obbligazione contrattuale a cui non corrisponde una controprestazione in danaro, così guardando all'Enel persona offesa, non come ente pubblico che agisce *iure imperi* ma come soggetto privato che agisce *iure privatorum*.

Nel rispetto delle norme sovranazionali ed in particolare l'art. 6 Cedu, che sancisce la durata ragionevole del processo ed il diritto dell'imputato di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, non è consentito a distanza di notevole tempo modificare l'accusa, obbligando il difensore a mutare la strategia difensiva che deve tener conto del maggiore valore del bene che il Pubblico Ministero intende tutelare.

## Note

---

1. Cfr. Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465; Sez. 4, n. 44157 dei 03/10/2023, n.m.; Sez. 4, 03/10/2023, n. 44158, n.m.; Sez. 4, 03/10/2023, n. 44159, n.m.; Sez. 4, 03/10/2023, n. 44160, n.m.; Sez. 4, 03/10/2023, n. 44161, n.m.; Sez. 4, 03/10/2023, n. 44162, n.m.; Sez. 4, 03/10/2023, n. 44163, n.m.; Sez. 4, 03/10/2023, n. 44164, n.m.; Sez. 4, 03/10/2023, n.m.; Sez. 4, 03/10/2023, n. 44166, n.m., che hanno escluso la possibilità di ritenere contestata in fatto l'aggravante in parola attraverso il mero riferimento all'oggetto del furto (energia elettrica) senza alcuna esplicitazione circa la destinazione a pubblico servizio.
2. Cfr. Sentenza 3741 del 22 gennaio 2024, depositata il 30 gennaio 2024.
3. Cfr. tra le numerose decisioni in furto in rete esaminato nella, decisione dell'08.01.2024 N. R.G. Trib. 3253/20 e N. R.G.N.R. 4025/17.
4. Cfr. la Sentenza emessa in data 15.04.2024, N. R.G. Trib. 1799/24 e N. R.G. N.R. 36/20 in cui si accusa il cittadino di avere rubato il 66,80% nel lontano 10/12/2019, senza specificare che tale condotta incideva su un servizio pubblico, ma esprimendo la necessità di tutela di una controprestazione di natura pecuniaria dovuta in conseguenza del furto.
5. Cfr. Sentenza del 05.10.2023 N. R.G. Trib. 4783/23 N. R.G. N.R. 16081/19.